

INFORMATIVA SULLA DELIBERA 421/2014/R/EEL

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) in data 11 agosto 2014 ha pubblicato la Delibera 421/2014/R/EEL "ULTERIORI INTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA FINALIZZATI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE"

Con tale provvedimento viene approvata la versione aggiornata dell'Allegato A72 al Codice di rete di Terna relativo a "Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI). Vengono altresì definite tempistiche e modalità per l'adeguamento, alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della Norma CEI 0-16 - Edizione III, degli impianti di produzione di energia elettrica eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali la richiesta di connessione è stata presentata in data antecedente all'1 gennaio 2013.

In particolare:

1. L'allegato A72 relativo a "Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)" nella versione aggiornata da Terna, trova applicazione a decorrere dall'1 settembre 2015, in sostituzione della versione positivamente verificata con la deliberazione 344/2012/R/eel;
2. I produttori sono tenuti ad adeguare gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all'1 gennaio 2013, alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva;
3. L'A.S.SE.M. S.p.A. provvederà a trasmettere apposita comunicazione a ciascun produttore coinvolto dal provvedimento e connesso alla propria rete;
4. L'A.S.SE.M. S.p.A. provvederà a rendere disponibile ai produttori coinvolti il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi del provvedimento;
5. L'A.S.SE.M. S.p.A. provvederà a trasmettere un ultimo sollecito all'adeguamento entro il 31 dicembre 2015;
6. A seguito dell'avvenuto adeguamento dell'impianto di produzione il produttore è tenuto a darne comunicazione all' A.S.SE.M. S.p.A., a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio e ad inoltrarlo alla medesima A.S.SE.M. S.p.A. allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze, che attesta che il sistema atto a consentire il teledistacco è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione III;

7. A seguito del ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto di produzione, l'A.S.SE.M. S.p.A. verifica tempestivamente (e comunque entro due mesi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione o entro il 30 settembre 2015 qualora successivo a tale data di ricevimento) l'effettiva installazione, da parte dei produttori per cui vige l'obbligo ed entro le tempistiche definite dal provvedimento, dei sistemi atti a consentire il teledistacco da remoto nonché il loro corretto funzionamento. Tali verifiche sono effettuate tramite prove da remoto in relazione all'effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale e, qualora sia stato riscontrato per almeno tre volte un esito negativo, sono seguite da un sopralluogo sull'impianto di produzione per verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti e i motivi del mancato funzionamento;

8. I produttori che inviano all'A.S.SE.M. S.p.A. entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste dal provvedimento e che, se l'impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:

- 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;
- 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia;
- 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia.

A tal fine, la predetta comunicazione deve includere copia della dichiarazione di cui al comma 2.3 del provvedimento (qualora non già inviata). La comunicazione deve avvenire con modalità definite da A.S.SE.M. S.p.A. che consentano di verificare la data di invio e l'avvenuto ricevimento. Il premio viene erogato dall'A.S.SE.M. S.p.A. entro tre mesi dalla data di ricevimento, da parte della medesima, della comunicazione di avvenuto adeguamento o entro il 31 ottobre 2015 qualora successivo, a condizione che le verifiche o il sopralluogo (quest'ultimo solo se previsto) abbiano avuto esito positivo;

9. I produttori che inviano all'A.S.SE.M. S.p.A. nel periodo compreso tra l'1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste dal provvedimento e che, se l'impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, alla metà dei premi di cui al punto precedente. A tal fine, la predetta comunicazione deve includere copia della dichiarazione di cui al comma 2.3 del provvedimento (qualora non già inviata). La comunicazione deve avvenire con modalità definite da A.S.SE.M. S.p.A. che consentano di verificare la data di invio e l'avvenuto ricevimento. Il premio viene erogato dall'A.S.SE.M. S.p.A. entro tre mesi dalla data di ricevimento, da parte della medesima, della comunicazione di avvenuto adeguamento o entro il 31 ottobre 2015 qualora successivo, a condizione che le verifiche o il sopralluogo (quest'ultimo solo se previsto) abbiano avuto esito positivo;

10. L'A.S.SE.M. S.p.A. trasmette a Terna, per il tramite del sistema GAUDÌ e secondo modalità dalla medesima definite, l'informazione relativa all'avvenuto adeguamento dei singoli impianti di produzione adeguati;

11. Nel corso della vita utile di un impianto di produzione di energia elettrica per il quale trovano applicazione, anche a seguito del provvedimento, le prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della Norma CEI 0-16 – Edizione III, l'A.S.SE.M. S.p.A. verifica, con la periodicità prevista dal medesimo Allegato M, il corretto funzionamento dei sistemi installati dai produttori atti a consentire il teledistacco da remoto. Tali verifiche sono effettuate tramite prove da remoto in relazione all'effettivo invio, ricevimento e implementazione del segnale e, qualora sia stato riscontrato per almeno tre volte un esito negativo, sono seguite da un sopralluogo sull'impianto di produzione per verificare l'avvenuta installazione dei dispositivi richiesti e i motivi del mancato funzionamento;

12. Nei casi in cui:

- la verifica effettuata dall'A.S.SE.M. S.p.A. (sia che si tratti di quella di prima installazione di cui al punto 7, sia di una verifica periodica di cui al punto 11) abbia avuto esito negativo;
- il produttore, nonostante il sollecito da parte dell'A.S.SE.M. S.p.A. di cui al punto 5, non adegui i propri impianti di produzione secondo le tempistiche e le modalità previste dal provvedimento,

l'A.S.SE.M. S.p.A. ne dà comunicazione al GSE e al produttore. Il GSE sospende l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione. Il produttore dà comunicazione dell'avvenuto adeguamento all'A.S.SE.M. S.p.A. e al GSE con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00. L'A.S.SE.M. S.p.A., entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, effettua le medesime verifiche di cui al punto 7 o di cui al punto 11, dando comunicazione degli esiti al produttore e al GSE. Qualora l'esito della verifica sia positivo, la sospensione dell'erogazione degli incentivi cessa i propri effetti. Il presente punto trova applicazione anche qualora l'A.S.SE.M. S.p.A. venga a conoscenza di altri casi di disapplicazione del provvedimento. Nei casi di impianti di produzione di energia elettrica che non beneficiano di incentivi, l'Autorità valuterà gli interventi da assumere in caso di inadempimento agli obblighi previsti ai sensi del provvedimento;

13. I valori di cui al punto 8 sono da intendersi come valori minimi riconosciuti. L'AEEGSI quantificherà, con successivo provvedimento, i valori definitivi dei premi. Al fine della quantificazione definitiva dei valori dei premi, i soggetti interessati possono trasmettere all'Autorità, entro il 31 gennaio 2015, ogni informazione e dato utile, opportunamente motivati e giustificati;

14. La Delibera 421/2014/R/EEL è liberamente scaricabile dal sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, nella sezione Atti e provvedimenti >> Provvedimenti.

Per ulteriori informazioni contattare l'ing. Massimo Fiori (m.fiori@assemspa.it).

**ELENCO DEI POD DI
COMPETENZA
DELL'A.S.S.E.M. S.p.A.
COINVOLTI DALLA
DELIBERA 421/2014/R/EEL**

IT016E00032426
IT016E00032427
IT016E00032307
IT016E00032309
IT016E00032308
IT016E00001296
IT016E00032540
IT016E00032562
IT016E00032587
IT016E00032586
IT016E00032541
IT016E00032542
IT016E00038310
IT016E00003833
IT016E00038314
IT016E00032692
IT016E00032869
IT016E00038274
IT016E00038275
IT016E00038131
IT016E00038132
IT016E00038328
IT016E00038291
IT016E00038273
IT016E00038109
IT016E00038287
IT016E00038308
IT016E00038301
IT016E00038302
IT016E00009953
IT016E00006623
IT016E00001289
IT016E00003089
IT016E00032585
IT016E00003223